

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4775 del 11/09/2017
Oggetto	ACQUE DEMANIO IDRICO ACQUE SOTTERRANEE PROC. RA05A0040/13RN01 COMUNE DI CERVIA (RA) DITTA: POLISPORTIVA 2000 TENNIS ASD E POLISPORTIVA 2000 CALCIO ASD USO IRRIGAZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE RINNOVO DI CONCESSIONE ORDINARIA CON CAMBIO DI TITOLARITA
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4934 del 07/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno undici SETTEMBRE 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

---

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

ACQUE DEMANIO IDRICO  
ACQUE SOTTERRANEE  
PROC. RA05A0040/13RN01  
COMUNE DI CERVIA (RA)  
DITTA: POLISPORTIVA 2000 TENNIS ASD E POLISPORTIVA 2000 CALCIO ASD  
USO IRRIGAZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE  
RINNOVO DI CONCESSIONE ORDINARIA CON CAMBIO DI TITOLARITA'

**IL DIRIGENTE**

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relativi al demanio idrico;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 OTTOBRE 2015;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene

- approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- Le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015, 2067/2015 di aggiornamento dei piani di Gestione Distrettuali e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1195/2016 concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica in attuazione dei piani di gestione stessi,
  - la deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787 del 09/06/2014 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
  - la Legge Regionale 15 novembre 2001 n. 40 relativo all'ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna;
  - la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2;
  - la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015".
  - la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

PREMESSO che:

- in data 07/11/2005 Il Comune di Cervia. ha presentato richiesta di concessione per l'utilizzo di acque pubbliche da 1 pozzo situato in via Maccanetto n. 12 per un quantitativo pari a 860 mc/anno;
- della determinazione dirigenziale nr. 18149 del 02/12/2005 con la quale si è provveduto al rilascio della concessione preferenziale al Comune di Cervia, per la derivazione di acqua sotterranee, uso "igienico e assimilati", assentita fino al 31/12/2005;
- il Comune di Cervia con nota del 23/03/2006 (prot. regionale n. RI5/31215 del 28/03/2006) ha precisato che trattandosi di derivazioni ubicate presso centri sportivi che vengono gestiti da società in convenzione, a partire dall'anno 2006 i canoni di concessione verranno versati direttamente dai soggetti gestori dei centri sportivi;
- con nota del Servizio Tecnico di Bacino Fiumi Romagnoli prot. AMB/TB1/06/42899/RI1 del 04/05/2006 si prende atto della volontà di rinnovare le concessioni e si chiede al Comune di Cervia di segnalare la decisione alle associazioni coinvolte che potranno variare la titolarità in sede di rinnovo;

DATO CONTO che:

- che con istanza del 22/03/2013 protocollo regionale n. PG/2013/74949, la Polisportiva 2000 Tennis Asd ha richiesto il rinnovo della suddetta concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee, per un volume annuo massimo di prelievo di acque sotterranee pari a 860 mc;
- della nota protocollo regionale PG/2013/87337 del 08/04/2013 con la quale il Servizio Tecnico di Bacino Romagna ha richiesto documentazione integrativa e del sollecito protocollo regionale PG/2014/207267 del 14/05/2014;
- che in data 13/06/2014, protocollo regionale PG/2014/235312, la ditta Gea Progetti per conto della Soc. Polisportiva 2000 Tennis Asd ha presentato la relazione idrogeologica;
- della nota pervenuta in data 19/12/2016 prot. PGRA/2016/15727 con cui la Polisportiva 2000 Tennis Asd e la Polisportiva 2000 Calcio Asd chiedono di intestare la concessione ad entrambe le polisportive, individuando la prima come mandataria per i rapporti con la Struttura concedente;

DATO ATTO che dall'esame della documentazione e dalle verifiche effettuate, si evince che:

- le opere di prelievo sono ubicate in comune di Cervia (RA) su terreno distinto nel NCT di detto comune al foglio n. 33 mappale n. 65;
- il prelievo avviene mediante un pozzo già esistente, avente un diametro di mm 160 e una profondità di m 140 dal piano campagna, equipaggiato con elettropompa sommersa e della portata massima dichiarata di l/s 0,50;
- la quantità d'acqua necessaria per l'irrigazione di strutture sportive, è pari a circa mc/annui 860;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

CONSIDERATO che la richiesta di rinnovo di concessione è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria di cui al titolo II, art. 5 e seguenti del Regolamento Regionale n. 41/2001;

DATO ATTO che si è provveduto a richiedere la pubblicazione della predetta domanda di concessione ordinaria sul B.U.R.ERT e che il relativo avviso è stato pubblicato sul B.U.R.ERT n. 294 in data 08/10/2014 e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono state presentate opposizioni né osservazioni;;

PRESO ATTO:

- della nota protocollo regionale PG/2015/0510771 del 24/12/2014 con la quale la Provincia di Ravenna esprime parere favorevole alla concessione di derivazione di acqua pubblica dando comunque indirizzo:
  1. richiedere il mantenimento di dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti per avviare misure di monitoraggio della falda e di controllo/verifica del corretto sfruttamento della risorsa idrica;
  2. di operare in funzione del maggiore risparmio idrico;
  3. inserire nell'atto prescrizioni sulle modalità di isolamento della perforazione e della struttura dell'apertura del pozzo;
- della nota protocollo generale PG/2014/387487 del 23/10/2014 con la quale l'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli giudica il prelievo ammissibile a condizione che venga accertata la impossibilità del ricorso a soluzioni alternative e con la prescrizione dell'installazione di idoneo dispositivo di misura dei volumi estratti, da registrare a cadenza almeno annuale, a garanzia dell'invarianza degli effetti del prelievo sul bilancio idrico dell'acquifero;

DATO CONTO che la Provincia di Ravenna ha espresso il proprio parere con alcune prescrizioni, che tuttavia si ritiene di dovere considerare favorevole alla luce del parere dell'Autorità di Bacino e con l'inserimento nell'atto di concessione di alcune condizioni;

ACCERTATA la compatibilità con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR 1781/2015 (allegato 5) e DGR 2067/2015 del prelievo di cui trattasi che ricade nel corpo idrico:

- 0610ER-DQ2-PACS Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore  
STATO quantitativo            SQUAS:            BUONO;

STATO qualitativo SCAS: BUONO;  
da cui risulta un Rischio Ambientale di tipo A (Attrazione)

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere rinnovata ai sensi del RR 20/11/2001 n. 41 ad uso irrigazione di strutture sportive;

RITENUTO INOLTRE che fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

CONSIDERATO che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, la destinazione d'uso della richiesta concessione rientra nell'uso irrigazione di strutture sportive di cui alla lett. d) dell'art.152, della citata LR 3/99, così come modificato ed integrato dalla DGR n.65/2015;

DATO CONTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Alberto Rebucci;

Su proposta della Posizione Organizzativa alle Risorse Idriche, Mauro Ceroni, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento,

#### D E T E R M I N A

per i motivi indicati in premessa che qui si intendono interamente richiamati:

1. di rinnovare in solido la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea in comune di Cervia con cambio di titolarità alla Polisportiva 2000 Tennis Asd CF 01219050398 ed alla Polisportiva 2000 Calcio Asd CF 01212800393, da destinarsi ad uso irrigazione di strutture sportive fatti salvi i diritti dei terzi;
2. di confermare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 0,50, corrispondente ad un volume complessivo annuo di circa mc. 860, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare di concessione;
3. di stabilire che la concessione abbia scadenza al **31/12/2026**;
4. di individuare quale mandatario per i rapporti con la struttura la Polisportiva 2000 Tennis Asd;
5. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
6. di dare atto che sono stati versati i canoni di concessione fino al 2016;
7. di dare conto che dovrà essere versato il canone per l'anno 2017 pari a euro **161,16**. Sarà cura del richiedente contattare la Struttura Autorizzazioni e concessioni competente per venire a conoscenza degli importi relativi alle annualità successive al 2017 che saranno definite da futuri atti regionali;
8. di fissare in **€ 250,00** l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, dando atto che il medesimo dovrà essere versato prima del ritiro del provvedimento di concessione e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;

9. di dare atto che non risultano versate, le spese di istruttoria per la domanda di rinnovo pari ad € **195,00**;
- 10. per il ritiro del presente provvedimento dovrà essere accertato l'avvenuto versamento degli importi relativi ai canoni dovuti della corrente annualità, oltre al versamento del deposito cauzionale e delle spese di istruttoria;**
11. di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
12. di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/06 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;
13. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
14. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna;
15. che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
16. di dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contro il presente provvedimento si potrà ricorrere dinanzi al Tribunale Superiore AA.PP. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul BURER o dalla notifica dello stesso, conformemente a quanto sancito dagli art. 18, 140, 143 e 144 del TU 1775/33.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA

*Dott. Alberto Rebucci*

## DISCIPLINARE

**contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso irrigazione di attrezzature sportive con procedura ordinaria, richiesta dalle Polisportiva 2000 Tennis Asd – CF 01219050398 e Polisportiva 2000 Calcio Asd C.F. 01212800393 (Prat. n. RA05A0040/13RN01).**

### ART. 1

#### **DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.**

Il prelievo di acqua sotterranea avviene dall'acquifero 0610ER-DQ2-PACS Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore mediante un pozzo, già esistente (codice Sisteb RAA9933), avente le seguenti caratteristiche:

- diametro mm 160;
- profondità m 140;
- portata della pompa l/s 0,50;
- potenza della pompa Kw 2,2

Il prelievo è ubicato nel Comune di Cervia, su terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n. 33, mapp. n. 65 avente le seguenti coordinate geografiche UTM\*32: X= **766.418**; Y= **906.151**.

La risorsa derivata sarà utilizzata per uso irrigazione di attrezzature sportive, in particolare i campi da tennis e da calcio in gestione da parte delle due polisportive.

### ART. 2

#### **MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE**

Il prelievo potrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- **portata massima l/s 0,50;**
- **volume annuo circa mc 860.**

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Struttura concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

### ART. 3

#### **OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE**

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il

concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione della Struttura concedente.

Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Struttura concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

Il concessionario è obbligato in base ai pareri di Provincia ed Autorità di Bacino, all'installazione di un misuratore, che registri i volumi emunti dal pozzo, con le caratteristiche di cui alla DGR 2254/2016 .

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

#### **ART. 4 STRUMENTI PER LA MISURAZIONE DEI PRELIEVI**

**Essendo previsto l'obbligo di installazione di strumenti per la misurazione dei prelievi, ai sensi della DGR 2254/2016. L'utente deve provvedere alla installazione entro 6 mesi dal ritiro del presente atto, di strumentazione per la misurazione dei prelievi di tipo volumetrico (Woltmann o altri) da installare a valle della pompa sulla tubazione principale, con trasmissione alla SAC competente delle caratteristiche tecniche.**

**In particolare il concessionario ha l'obbligo di:**

- a) mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste;**
- b) rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo, l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;**
- c) comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Autorità concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, e i tempi previsti per il ripristino;**
- d) registrare e trasmettere annualmente i dati dei prelievi irrigui alla Regione secondo le indicazioni che da questa verranno impartite e ad Arpa/Sac.**

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel disciplinare e di quelle contenute nella **DGR 2254/2016** relativamente all'obbligo d'installazione di idonei strumenti di misura, è **causa di decadenza** dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua



pubblica ai sensi Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica".

## **ART. 5**

### **DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE**

La concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014 è **rilasciata fino al 31 dicembre 2026**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà della Struttura concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente.

## **ART. 6**

### **CANONE DELLA CONCESSIONE**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

## **ART. 7**

### **DEPOSITO CAUZIONALE**

L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

## **ART. 8**

### **RINNOVO**

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2026**.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla Struttura competente prima della scadenza della stessa.

In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Struttura concedente.

**ART. 9**  
**OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Ravenna, \_\_\_\_\_

Nome e Cognome \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**